

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.r.g. xxxx/2019,

PROMOSSA DA

SOCIETA' CLIENTE

ATTRICE

CONTRO

BANCA INCORPORANTE

CONVENUTO

OGGETTO: Nullità contrattuale - ripetizione dell'indebito - risarcimento danni.

Conclusioni:

All'udienza del 14.07.2021 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa assegnazione dei termini di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica, è stata posta in decisione.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione

In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione".

Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.

IN FATTO

1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la **SOCIETA' CLIENTE**, in persona del premettendo di aver acceso nel mese di marzo l.r.p.t., 2003 presso l'allora **BANCA INCORPORATA**. il conto corrente n. xxxxx, ha denunciato:

- > la nullità del relativo contratto per violazione dell'obbligo di forma scritta di cui all'art. 117 del D. Lgs. 385 del 1993 (T.U.B.), asserendo di averlo stipulato solo «in forma orale»;
- > l'illegittimo addebito sul conto di interessi e spese non dovute perché non pattuite o comunque contra legem;
- > l'ingiustificata segnalazione del proprio nominativo presso la centrale rischi della Banca d'Italia.

Muovendo da tali assunti ha quindi evocato in giudizio la **BANCA INCORPORANTE**, nella sua qualità di società incorporante la **BANCA INCORPORATA**, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- «1) Accertare e dichiarare l'illegittimità delle annotazioni registrate sul rapporto di conto corrente n. xxxxx e relative ad interessi passivi ultralegali ed anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni non pattuite né autorizzate per iscritto;
- 2) accertare e dichiarare l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali sfavorevoli alla società attrice, in quanto non pattuite per iscritto;

- 3) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle annotazioni in conto corrente relative al suddetto rapporto n. xxxx, che hanno determinato l'addebito in conto e la conseguente corresponsione di interessi passivi in misura ultralegale ed interessi anatocistici, applicati in violazione degli artt. 1283, 1284, 1346 e 1418 cod. civ., nonché 117 TUB, in quanto mai pattuiti contrattualmente; con la conseguente epurazione di ogni voce addebitata a titolo di interessi; applicando, quindi, in via sostitutiva l'art. 1284, comma III, cod. civ. gli interessi al saggio legale con il criterio stabilito dall'art. 117 D. Lgs. n. 385/1993 (cd. "tasso bot");
- 4) accertare e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, per difetto di causa ed in ogni caso per difetto di forma scritta, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, sul rapporto di conto corrente per cui è causa anche ai sensi degli artt. 1283, 1325, 1346 e 1418 cod. civ. nonché dell'art. 117 TUB;
- 5) accertare e dichiarare la nullità di tutte le condizioni applicate dalla Banca sul rapporto per cui è causa, per difetto di forma scritta e comunque *contra legem*;
- 6) per effetto delle conclusioni sin qui rassegnate, accertare e dichiarare che sul conto corrente ordinario n. xxxx, alla data del 30.11.2010, non vi è un saldo apparente pari a zero bensì un saldo effettivo a credito ed in favore del correntista **SOCIETA' CLIENTE** pari ad € 184.774,53, o pari a quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa da apposita CTU econometrica, che sin d'ora si chiede; e, per l'effetto, condannare **BANCA INCORPORANTE** alla relativa restituzione;
- 7) ordinare alla Banca, che ha illegittimamente segnalato la **SOCIETA' CLIENTE** per somme non dovute o per somme dovute in misura minore l'immediata cancellazione e/o rettifica dell'illegittima segnalazione alla Centrale rischi di Bankitalia; e per l'effetto condannare **BANCA INCORPORANTE** in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti, anche facendo ricorso al criterio equitativo;
- 8) In conseguenza di tutto quanto sopra, condannare, in ogni caso, la **BANCA INCORPORANTE** in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione della somma complessiva che sarà accertata e meglio quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, dal di del dovuto e fino all'effettivo soddisfo.
- 9) Comunque con condanna alle spese ed ai compensi di lite, con il favore della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.».

2. Radicatosi il contraddittorio, si è tempestivamente costituita in giudizio la Banca convenuta, la quale, eccependo l'improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza delle domande attoree, ha così concluso:

- «1) In via preliminare e pregiudiziale, per tutte le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per mancata attivazione della mediazione obbligatoria;
- 2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda per indeterminatezza della causa petendi e del petitum;
- 3) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, totale ovvero parziale, dei presunti crediti azionati;
- 4) nel merito, rigettare in toto le domande avanzate dalle parti attrici, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- 5) condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., le parti attrici per lite temeraria;
- 6) comunque, con vittoria di spese, onorari e competenze».

3. -Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 14.07.2021 la causa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c., è stata posta in decisione.

IN DIRITTO

1. Nel tentativo di garantire il giusto contemperamento tra esigenze di sinteticità degli atti processuali ed esaustività dell'esposizione, ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.

2.-Deve ritenersi anzitutto integrata la condizione di procedibilità contemplata dall'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. n. 28/2010.

Invero, la società attrice, a seguito dell'eccezione sollevata dalla Banca convenuta (cfr. comparsa costitutiva pag. 4) e nel rispetto dei termini all'uopo assegnati alla prima udienza di comparizione (cfr. verbale d'udienza del 04.03.2020), si è tempestivamente attivata al fine di dare avvio al procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi tuttavia con esito negativo (cfr. verbale di mediazione del 07.05.2020).

3. Deve poi essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza dell'editio actionis (cfr. comparsa costitutiva, pag. 4).

In proposito è sufficiente osservare che, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 163 nn. 3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c., la nullità ivi contemplata è predicabile solo allorché il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda, costituenti la relativa causa petendi.

In particolare, nello scrutinare la conformità dell'atto alle disposizioni testé citate, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti ad essa allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito dello scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto (cfr. Cass. 10 dicembre 2008 n. 28986; Cass., Sez. Un., 21.07.2009 n. 16910: «La nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, ricorre nel caso in cui il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto; ciò non può dirsi nel caso in cui tali elementi della domanda siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva»; cfr., più di recente, Cass., sez. III, 23.03.2017 n. 7411).

Ne consegue che, laddove siano integrati tali requisiti minimi, va riconosciuta la validità dell'atto introduttivo ed eventuali lacune assertive o probatorie incideranno sul diverso e logicamente succedaneo profilo del merito del giudizio.

Nella specie, l'esame della narrativa della citazione consente di ritenere sufficientemente delineate tanto le pretese dedotte in giudizio dall'attrice (consistenti nell'accertamento dell'addebito di interessi e spese non dovute e nella condanna alla ripetizione dell'indebitato ed al risarcimento del danno) quanto il titolo su cui le stesse asseritamente si fondano (costituito da pretese invalidità contrattuali, dalla conseguente esecuzione di pagamenti non sorretti da idonea giustificazione causale e da un'illegittima segnalazione presso la centrale rischi della Banca d'Italia).

4. Se quindi il vaglio di ammissibilità delle domande attoree può dirsi positivamente superato, non ricorrono, per converso, i presupposti per il loro concreto accoglimento.

5. Invero, va in questa sede ribadito che allorché sia il cliente della banca ad agire per l'accertamento negativo a rettifica del saldo contabile e/o per la ripetizione dell'indebitato incombe sul medesimo attore l'onere di allegazione dei fatti costituivi della pretesa fatta valere in giudizio.

Costui, a tal fine, non può limitarsi a dedurre in termini astratti che la banca avrebbe addebitato interessi passivi asseritamente non convenuti ovvero in violazione del divieto di interessi anatocistici e/o usurari. La giurisprudenza ha infatti ritenuto che rappresenta un "vizio" di allegazione il fatto che la citazione consti di deduzioni del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario (cfr. Trib. Milano 24.09.2013; Trib. Velletri 18.06.2019 n. 1171).

Nel denunciare la nullità delle varie clausole contrattuali (interessi, usura, valute, anatocismo) il cliente è pertanto tenuto ad allegare dettagliatamente le clausole contrattuali di cui deduce la nullità ed a dare specifica indicazione del modo e della misura in cui egli afferma che le diverse voci di indebitato siano state illegittimamente computate dalla banca (c.d. onere di contestazione specifica).

In particolare, qualora la censura riguardi l'illegittimo addebito di interessi, occorre indicare il tasso concordato, i criteri di determinazione dello stesso, l'esatta indicazione, con conteggi chiari e verificabili, delle somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca nonché il periodo di riferimento (cfr. Trib. Roma, sez. XVII, 20.02.2019 n. 3869).

In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre, anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario un'efficace difesa giudiziale nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.

6. È poi onere esclusivo dell'attore dare prova integrale sia del contratto che della consistenza storica e contabile del rapporto in contestazione, dovendo allegare e provare le singole poste ritenute indebite e produrre gli estratti conto nella loro interezza.

7. Segnatamente, con riguardo al contratto, inteso nella sua duplice accezione di titolo costitutivo del rapporto e di strumento di regolamentazione dei reciproci diritti ed obblighi delle parti, appaiono opportune talune precisazioni.

Fermo il generale criterio di riparto dell'onere probatorio sopra richiamato (cfr. Cass., 07.05.2015 n. 9201), è pacifico che laddove il correntista eccepisca il difetto di forma scritta della pattuizione negoziale è onere della banca dimostrare il rispetto della forma prescritta dalla legge (cfr., da ultimo, Cass., sez. VI-1, ord. 09.03.2021 n. 6480).

Una volta però raggiunta la prova del valido perfezionamento per iscritto dell'accordo, per la quale è sufficiente anche la produzione in giudizio di un mero "estratto" del documento contrattuale, compete al correntista dimostrarne il contenuto integrale e, quindi, la mancanza della clausola di cui denuncia la nullità (cfr. Cass. n. 6480 del 2021: «Se, infatti, gli interessi superiori al tasso legale e la commissione di massimo scoperto devono essere pattuiti per iscritto, il cliente avrà l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009)»).

Diversamente opinando, si finirebbe per esonerare ingiustificatamente l'attore – la cui originaria doglianza risulta documentalmente sconsigliata – dall'assolvimento degli oneri di allegazione e prova sullo stesso incumbenti.

8. Ciò posto, nel caso in esame, è stata offerta prova documentale della fonte negoziale del rapporto di conto corrente per cui è causa, avendo la Banca convenuta versato in atti uno stralcio della scrittura contrattuale (cfr. doc. allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.c.), su cui risulta apposta in calce la sottoscrizione del legale rappresentante della società correntista (cfr., in tema di validità dei contratti "monofirma", Cass., Sez. Un., 16.01.2018 n. 898).

Il che consente, quindi, di ritenere validamente perfezionamento il contratto, con conseguente esclusione della nullità di cui all'art. 117, comma 3, TUB.

9. Con riferimento alle ulteriori doglianze afferenti alle singole clausole destinate a regolare il rapporto, l'attività assertiva e probatoria di parte attrice risulta obiettivamente generica e lacunosa.

9.1. Invero, l'atto di citazione, lungi dal contenere una puntuale esposizione della disciplina negoziale concordata con la convenuta o il dettaglio delle censure mosse nei confronti dei rapporti intercorsi tra le parti, si limita ad evocare una serie di massime giurisprudenziali in assenza di un chiaro riferimento alla loro effettiva pertinenza rispetto al caso concreto, rimettendo di fatto l'accertamento dell'invocata patologia contrattuale alle valutazioni del giudice e/o del suo ausiliario (cfr. narrativa dell'atto introduttivo in cui non risultano in alcun modo indicate le condizioni contrattuali originariamente pattuite dalle parti).

9.2. In particolare, non è stato in alcun modo chiarito il saggio di interesse convenzionalmente pattuito, l'unico rilevante ai fini del giudizio di invalidità contrattuale ex art. 1284 comma 3 c.c. e/o ex artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 19.08.2017 n. 24657 in tema di mutuo; cfr. Trib. Pistoia 20.04.2021 n. 352 in tema di conto corrente).

9.3. Quanto al fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a sostegno della relativa doglianza l'odierna attrice si è limitata ad invocare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 21095 del 2004, ossia l'insussistenza in materia bancaria di un "uso normativo" idoneo a derogare al divieto sancito dall'art. 1283 cod. civ., obliterando invece ogni riferimento agli interventi normativi ed all'elaborazione giurisprudenziale registratisi successivamente in materia (cfr. art. 120 comma 2 del D.Lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999, e successiva Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000).

Inoltre, anche in questo caso, non ha comunque indicato l'ammontare degli interessi anatocistici asseritamente addebitati sul conto in costanza di rapporto.

9.4. In ordine alla commissione di massimo scoperto, ogni valutazione sulla legittimità ed entità degli importi addebitati a tale titolo risulta in questa sede concretamente preclusa, non avendo provveduto parte attrice - come invece era pure suo onere - alla produzione in giudizio dell'intero testo contrattuale.

9.5. - In difetto di tale produzione documentale, non possono che ritenersi prive di riscontro probatorio anche le ulteriori censure attoree - peraltro affette da intrinseca genericità - con cui la cliente lamenta l'illegittimo esercizio da parte della Banca dello ius variandi nonché l'adozione di un sistema di antergazione e postergazione dei giorni di valuta fittizio «in assenza di pattuizione scritta» (cfr. atto di citazione).

9.6. Venendo, infine, all'iscrizione della sua denominazione sociale presso la centrale rischi della Banca d'Italia, dall'esame della visura depositata in atti (cfr. doc. 5 allegato alla memoria attorea di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) si evince che sia la società attrice che i singoli soci nella loro veste di garanti sono stati destinatari di plurime segnalazioni su iniziative di vari istituti di credito a far data - sostanzialmente senza soluzione di continuità - dal mese di giugno del 2004 sino al dicembre 2011 (e, quindi, anche in epoca successiva alla chiusura del conto qui in esame, eseguita in data 30.11.2010).

Non può quindi ritenersi provata né l'illegittimità della singola segnalazione (neppure indicata negli atti difensivi) né comunque la sua idoneità, sotto il profilo eziologico, ad arrecare all'attrice un danno ingiusto, rimasto a suo volta privo di puntuale allegazione e compiuta prova.

10.- Alla luce di tali evidenti lacune assertive e probatorie, in alcun modo colmate dalla consulenza di parte (cfr. relazione a firma del dott. **(omissis)**, di fatto tutta incentrata sulla «nullità del contratto per difetto di forma scritta»), va in questa sede confermata l'ordinanza istruttoria con cui è stata dichiarata inammissibile, perché di natura eminentemente esplorativa, la richiesta di nomina di un c.t.u. (cfr. ordinanza del 10.03.2021).

La funzione che l'ausiliario è chiamato ad assolvere è, difatti, soltanto quella di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti al giudizio o nella soluzione di questioni che necessitano di competenze tecnico-specialistiche, senza tuttavia poter sostituirsi alle parti nell'adempimento degli oneri sulle stesse incumbenti (cfr., ex multis, Cass., sez. III, 6.06.2003 n. 9060; Cass., sez. III, 14.02.2006 n. 3191; Cass., sez. VI, 8.02.2011 n. 3130; Cass., sez. VI, 15.12.2017 n. 30218).

La regola deve ritenersi operante tanto per la consulenza c.d. deducente, che presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova ed ha per oggetto fatti già completamente provati dalle parti, quanto per quella c.d. percipiente, che può invece costituire essa stessa fonte oggettiva di prova.

Tuttavia, anche in tale ipotesi, è pur sempre necessario che la parte onerata abbia quanto meno puntualmente dedotto il fatto che pone a fondamento della propria domanda.

11. Sicché, per tutte le considerazioni sin qui esposte, le domande attoree non possono che essere respinte.

1.- In punto di regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 37/2018, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia (€ 184.774,53), sulla scorta dei valori medi della relativa tariffa, ridotti - in virtù dei parametri indicati dall'art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 - del 70% con riguardo alla fase istruttoria e del 30% con riguardo a quella decisionale (essendo stata depositata la sola comparsa conclusionale), sono liquidate come da dispositivo.

2.- Non può invece trovare accoglimento la richiesta di condanna dell'attrice per lite temeraria, giacché "la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del quantum debeatur, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa" (cfr. Cass., sez. II, 15.02.2007 n. 3388; Cass., sez. I, 9.09.2004 n. 18169).

3.- Attesa la partecipazione di entrambe le parti al procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione del 07.05.2020), non ricorrono i presupposti per la condanna di cui all'art. 8 comma 4 bis del D. Lgs. n. 28 del 2010.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. xxxx/2019 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:

1. rigetta le domande spiegate dalla Società attrice nei confronti della Banca convenuta;
2. condanna la Società attrice, in persona del l.r.p.t., a rifondere alla Banca convenuta le spese di giudizio, che liquida in complessivi € 8.435,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Crotone, in data 16.10.2021.

Il GIUDICE

dott. Alfonso Scibona

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*